

CONTRATTO PER L'UTILIZZO IN ESCLUSIVA DI VARIETÀ DI SPECIE FORAGGERE PER ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE E MOLTIPLICAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella 2/4 – 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa, nella sua qualità di, nata a (...) il

E

.... (di seguito DITTA) con sede legale in, Partita IVA, nella persona del ..., nella sua qualità di ..., nato a il

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito dal D. Lgs. n. 454/1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il CREA, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) ed i) dello Statuto, svolge e coordina attività di ricerca, sostiene la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, promuove processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- Presso la sede di Lodi del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) è stata sviluppata la varietà vegetale di erba medica (*Medicago sativa* ssp. *sativa* L.) (SIAN, iscrizione Registro specie agrarie DM del ...);
- Il CREA, per il tramite del direttore del CREA-ZA, ha inteso acquisire, con Avviso pubblico (prot. n. 95780 del 23/12/2025), pubblicato con prot. n. 95859 del 23/12/2025 sul sito web istituzionale dell'Ente, manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate ad ottenere i diritti di riproduzione e moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale, nel territorio dell'Unione Europea, delle varietà di erba medica "Costanza", "Intensa", "Buttero" e "Verbena", delle varietà di pisello "Pantera Rosa" e "Pifor", e della varietà di favino "Tano";
- La DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato il proprio interesse (prot. n. ... del ...) ad ottenere un Contratto di licenza esclusiva come sopra definito, per la varietà di erba medica ...;
- Il Direttore del CREA-ZA, con Determinazione direttoriale prot. n. del ..., ha individuato la Ditta quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva di cui al precedente Avviso ed approvato lo schema di Contratto da stipularsi tra le Parti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del contratto e territorio

Il CREA concede alla DITTA una licenza esclusiva per attività di riproduzione e moltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, nel territorio dell'Unione Europea, della varietà di erba medica

L'oggetto contrattuale riguarda la concessione in esclusiva della sola categoria di seme pre-base da utilizzarsi per l'attività di riproduzione e moltiplicazione della varietà La diffusione commerciale delle categorie di seme certificato successive al pre-base dovrà avvenire garantendo condizioni eque,

trasparenti e non discriminatorie ad altri operatori sementieri o agricoli che ne facciano richiesta, nei limiti della effettiva disponibilità di seme che la DITTA possa avere per tali richieste.

Eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere richieste dalla DITTA con comunicazione formale e per iscritto al CREA, che risponderà formalmente e per iscritto. Le Parti concorderanno per iscritto anche le condizioni tecniche ed economiche specifiche per il nuovo territorio individuato, da inserirsi in apposito atto separato dal presente.

In caso di eventuali estensioni territoriali della licenza al di fuori dell'Unione Europea autorizzate dal CREA, la DITTA si impegna ad attivare, e seguire fino a conclusione, l'iter previsto per eventuali ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, nonché per ogni altra eventuale forma di tutela specifica, secondo quanto richiesto dalle normative ivi vigenti. In tali circostanze, la DITTA sosterrà direttamente tutte le eventuali spese necessarie, fermo restando la titolarità dei diritti del costituente in capo al CREA, avendo cura di far pervenire al CREA l'eventuale documentazione da sottoporre alla firma del proprio Legale Rappresentante e di comunicare lo stato di avanzamento delle procedure in corso. Il CREA si impegna a sua volta a fornire il supporto necessario per l'espletamento delle pratiche previste.

Art. 3 Sub-licenze

Per la migliore diffusione della varietà di erba medica..., sono ammesse sublicenze e/o accordi di moltiplicazione che:

- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA, richiamare il contratto principale e lo stato di costituente delle varietà al CREA,
- dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo,
- saranno circoscritti al solo territorio dell'Unione Europea.

Le Società che sottoscriveranno le sub-licenze, dovranno moltiplicare il seme sotto la responsabilità della DITTA, per quanto previsto all'art. 4, a cui dovranno comunicare entro il mese di dicembre di ogni anno, i quantitativi di seme eleggibili di etichettatura ufficiale da parte del soggetto preposto per legge.

La DITTA avrà cura, una volta raccolti i dati ricevuti dai moltiplicatori, di inviarli entro il mese di febbraio di ogni anno al CREA unitamente ai nominativi delle aziende/società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di moltiplicazione. In caso di cessazione anticipata del contratto il CREA si riserva di valutare le modalità più idonee per regolamentare i rapporti con eventuali sub-licenziatari.

La DITTA, pena risoluzione del rapporto, non può cedere il presente Contratto a Terzi.

Art. 4 Costituente, mantenimento in purezza e responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di erba medica

Il mantenimento in purezza della varietà e quanto ad essa collegato è sotto la responsabilità del CREA, che provvederà a produrre e fornire alla DITTA, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore, su sua richiesta e previo adeguato preavviso, i quantitativi di seme necessari ai programmi di moltiplicazione. La DITTA, si adopererà per attuare tutte le azioni necessarie a garantire la successiva purezza varietale.

La DITTA si impegna a realizzare la moltiplicazione del seme nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria comunitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

La DITTA, per tutta la durata del presente Contratto, si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, movimentazione del materiale di propagazione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria, anche a nome del CREA, nell'intero territorio contrattuale. In particolare, sosterrà tutte le spese necessarie (incluse eventuali tasse d'esame) a richiedere l'iscrizione ai registri varietali nazionali (o qualunque altra forma di tutela) in tutti i territori (UE e extra UE) ove risulti necessaria tale azione prima della commercializzazione.

La DITTA assume, con il presente Contratto la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà ... nell'intero territorio contrattuale.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta e a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di moltiplicazione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o moltiplicatori.

Art. 5 Durata del contratto

Il presente Contratto avrà durata di 15 (QUINDICI) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso (non rinnovabile tacitamente), previo rispetto delle condizioni contrattuali previste, in particolare relativamente ai corrispettivi stabiliti, alle dichiarazioni annuali di produzione e vendita e al rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Art. 6 Gestione finanziaria e corrispettivi

La DITTA pagherà annualmente al CREA, o ad un soggetto da esso delegato, i seguenti diritti di concessione (corrispettivi) per la commercializzazione della varietà di erba medica ..., indicati al netto delle imposte, sulla globalità delle quantità prodotte e vendute di seme certificato annualmente, comprensivo della quantità prodotta e venduta da eventuali sub-licenziatari:

- euro ... per tonnellata di sementi di Pre-base (PB) e Base (SB);
- euro ... per tonnellata di sementi certificate di 1^a (R1)

Per la fatturazione dei corrispettivi, la DITTA si impegna a fornire annualmente al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro il mese di giugno di ogni anno, la relazione concernente le quantità di seme certificato prodotto e venduto nel territorio contrattuale nell'anno solare precedente, suddiviso per categoria di seme.

I quantitativi invenduti di seme certificato saranno constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza che sarà richiesto dalla DITTA all'Ente certificatore in Italia o da altri enti preposti a tale attività in ambito UE e inoltrato al CREA o soggetto delegato.

La fatturazione dei corrispettivi avverrà entro i 15 giorni successivi alla trasmissione dei dati annuali di vendite. La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti al CREA, qualora essi non avvengano tramite soggetto da esso delegato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ed il corrispettivo dovrà essere versato sul Conto corrente n° intestato a: (IBAN: --- BIC/SWIFT:), indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate in fattura e il numero della fattura stessa.

Il ritardo del pagamento darà origine ad interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto.

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Le Parti si impegnano a rinegoziare o confermare i termini economici del Contratto, a partire dal 5° anno, in ragione delle condizioni di mercato, delle disposizioni normative vigenti alla data di rinegoziazione e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della varietà. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del Contratto.

Qualora la DITTA ritenga che la varietà non incontri più interesse di settore e valuti la rinuncia alla commercializzazione darà informazione al CREA fornendo le ragioni di tale decisione e verificando, d'intesa tra le Parti, le azioni che di conseguenza andranno espletate.

Art. 7 Obiettivi di vendita

La DITTA si impegna alla migliore diffusione sul territorio contrattuale della varietà

Il CREA si impegna a rendere disponibile per la DITTA una quantità di seme (seme del costitutore) congrua per le esigenze di moltiplicazione commerciale della varietà stessa, sia in fase di avvio, che successivamente nel corso del contratto previa tempestiva indicazione della ulteriore necessità di seme e fatto salvo il verificarsi di condizioni climatiche compatibili con la moltiplicazione del seme del costitutore.

Le Parti concordano di rimandare al termine del terzo anno la formulazione per iscritto di un piano di sviluppo dettagliato da applicarsi nel prosieguo del periodo contrattuale. Tale piano diverrà parte integrante del presente Contratto. Si stabilisce sin d'ora che in caso di non mantenimento di questo piano per due anni consecutivi, il CREA si riserva il diritto di risolvere il Contratto senza che ciò costituisca titolo per un'eventuale azione di risarcimento. Per tale motivo la DITTA comunicherà al CREA i motivi di perturbazione che dovessero verificarsi durante lo sviluppo delle colture venendo a pregiudicare il normale andamento delle stesse.

Inoltre, con la stipula del presente Contratto, la DITTA si impegna:

- a destinare prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale, garantendo parità di accesso agli operatori finali;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato.

Art. 8 Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (eventuali giacenze) per la tutela dei diritti del licenziante.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla certificazione sementiera della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda i sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente. Per qualsiasi pubblicazione e/o divulgazione anche in forma pubblicitaria di promozione delle varietà in oggetto, la DITTA comunicherà preventivamente in forma scritta al CREA il contenuto esatto e l'esatta dicitura che intende utilizzare richiedendone specifica autorizzazione.

Art. 9 Garanzie

La varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse, salvo rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di certificazione sementiera.

La DITTA dichiara di essere in piena conoscenza che la varietà ha soddisfatto i requisiti di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS test) e possiede un valore agronomico in quanto già iscritta nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

Art. 10 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.

Art. 11 Risoluzione del contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il presente Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal Contratto e la varietà restituita secondo le indicazioni riportate all'art. 15.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'Art. 3 (Sub-licenze).

Art. 12 Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 15.

Art. 13 Restituzione della varietà

Al termine del presente Contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che la varietà di erba medica ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni di alcuna categoria di seme della varietà stessa.

Nel caso di cui al paragrafo precedente, la DITTA e le aziende che hanno sottoscritto sub-licenze o accordi di moltiplicazione, potranno procedere alla vendita delle scorte di seme già certificato in proprio possesso, entro 60 giorni dal termine del Contratto, con obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti. Oltre tale periodo, ogni quantitativo di seme invenduto di qualunque generazione andrà restituito al CREA o distrutto entro 30 giorni dalla richiesta scritta del CREA a tale proposito. La DITTA comunicherà al CREA l'avvenuta distruzione del seme invenduto, e il CREA, o soggetto da esso delegato, verificherà l'avvenuta distruzione. In mancanza della restituzione al CREA o della distruzione (comprovata) del seme invenduto nei termini stabiliti, il CREA applicherà alla DITTA una penale di 100.000 (centomila) euro.

Art. 14 Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 3 mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 15.

Art. 15 Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986 a carico della Parte interessata.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3/5/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

Art. 16 Norme applicabili e controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti il Foro competente sarà di Roma.

Art. 17 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Zootechnia e Acquacoltura (CREA-ZA) quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

Centro di ricerca Zootechnia e Acquacoltura, viale Piacenza 29, 26900 Lodi

tel: 0371 40471, mail: za.lodi@crea.gov.it, pec: za@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

..., con sede legale in ...

tel: ..., mail: ..., pec: ...

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 Varie

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, costituito da n. 6 pagine, n. 7 premesse, n. 18 articoli, sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata si intende interamente compreso ed accettato dalle parti.

I patti e le condizioni del Contratto costituiscono il completo accordo tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia trattata nel Contratto. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 19 del presente contratto.

Qualora qualsiasi clausola del contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Per CREA
Il Direttore Generale
...
(firmato digitalmente)

Per la DITTA
Il Legale Rappresentante
...
(firmato digitalmente)